

REGOLAMENTO REGIONALE 14 GIUGNO 1996, N. 11.

«Modificazione ed ulteriore integrazione del regolamento regionale 3.4.1995, n.19 – Norme per la gestione degli ambiti territoriali di caccia».

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE UMBRIA N.29 DEL 26 GIUGNO 1996

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA il seguente regolamento:

Art. 1

L'art 13 del Regolamento regionale 3 aprile 1995, n. 19 è sostituito dal seguente: "1. Coloro che intendono iscriversi ad uno o più A.T.C. devono farne richiesta entro il 31 marzo di ogni anno alla Provincia competente, indicandoli in ordine di preferenza. Il termine di presentazione della domanda non si applica per chi consegue la licenza di caccia successivamente a tale data. Le Province accolgono le domande di iscrizione, nei limiti consentiti, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) hanno priorità nell'assegnazione i residenti nei Comuni il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, nell'A.T.C. con preferenza per i titolari di appostamento fisso situato nel territorio dell'A.T.C.;

b) le ulteriori disponibilità sono assegnate secondo le seguenti priorità:

b1 - residenza anagrafica in Umbria, con preferenza ai residenti nei Comuni attraversati o costeggiati dai confini dell'A.T.C.;

b2 - possesso della residenza venatoria nello stesso A.T.C. negli anni precedenti, con preferenza per coloro che sono stati iscritti per un maggior numero di anni;

b3 - nascita in un Comune ricompreso nell'A.T.C. o proprietà o conduzione di fondi compresi nell'A.T.C.;

b4 - residenza in A.T.C. limitrofi;

b5 - svolgimento di attività lavorativa continuativa nel territorio dell'A.T.C.;

b6 - data di presentazione della domanda di iscrizione; per ciascuna categoria di priorità, in caso di parità di requisiti prevale l'anzianità e in successiva istanza il sorteggio.

2. Le Province accolgono le domande di iscrizione con le priorità previste al comma 1, nei limiti consentiti e ne comunicano l'esito agli interessati e al comitato di gestione dell'A.T.C. entro il 13 giugno di ogni anno; ai cacciatori non residenti in Umbria tale comunicazione sarà effettuata entro i 60 giorni successivi alla stipula dell'accordo di cui all'art 11.

3. Il mancato accoglimento della domanda deve essere motivato e comunicato all'interessato che, entro quindici giorni, può fare ricorso alla Provincia competente, per violazione dei criteri di ammissione previsti dal presente regolamento. La Provincia deve dare risposta entro trenta giorni. L'accoglimento del ricorso comporta, di diritto, l'iscrizione all'A.T.C. richiesto.

4. Gli elenchi definitivi dei cacciatori ammessi negli A.T.C., distinti a seconda che lo siano a titolo di residenza venatoria o come seconda scelta, sono trasmessi ai rispettivi comitati di gestione entro il 10 luglio di ogni anno.

5. Negli anni successivi alla prima iscrizione, per i cacciatori residenti in Umbria, la richiesta di ammissione agli A.T.C. si intende confermata se l'interessato versa la quota di ammissione entro il 31 marzo di ogni anno, salvo domanda di variazione da presentare con le modalità previste al comma 1".

Art. 2

All'art. 29 del Regolamento regionale del 3 aprile 1995, n. 19, così come integrato dal Regolamento Regionale 17 agosto 1995, n. 37, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"5. Per la stagione venatoria 1996-1997 i termini di cui ai commi 1 e 5 dell'art. 13 sono fissati al 31 maggio.

Le iscrizioni agli A.T.C. dei cacciatori residenti in Umbria avvenute nella stagione venatoria 1995/96 sono confermate, salvo domanda di variazione da presentare entro il 31 maggio con le modalità previste dal primo comma dell'art. 13".

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione dell'Umbria.

Dato a Perugia, addì 14 giugno 1996

BRACALENTE

NOTE

LAVORI PREPARATORI

Proposta di regolamento:

- di iniziativa della Giunta regionale su proposta dell'Assessore Rosi, deliberazione 20 febbraio 1996, n.843, atto consiliare n.390 (VI legislatura).

- Assegnato per il parere alle Commissioni consiliari permanenti IV "Affari Sociali" e II "Affari Economici", il 28 febbraio 1996.

- Testo licenziato dalla IV Commissione consiliare permanente con parere e relazione del Presidente Antonini il 27 marzo 1996 e con il parere della II Commissione consiliare permanente espresso in data 14 marzo 1996 (atto n. 390/bis).

- Esaminato ed approvato, con emendamento, dal Consiglio regionale nella seduta del 1° aprile 1996, deliberazione n.172.

- Richiesti chiarimenti sulla deliberazione consiliare n.172 del 1° aprile 1996 da parte della Commissione di Controllo sugli atti della Regione con decisione n.97 prot. n.960367 del 19 aprile 1996.

- Riassegnato per il parere alle Commissioni consiliari permanenti IV "Affari Sociali" e II "Affari Economici", il 23 aprile 1996, atto consiliare n.390/ter (VI legislatura).

- Testo licenziato dalla IV Commissione consiliare permanente con parere e relazione del Presidente Antonini e con il parere della II Commissione consiliare permanente il 2 maggio 1996 (atto n.390/quater).

- Esaminato ed approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 21 maggio 1996, deliberazione n.180.

- Regolamento divenuto esecutivo con decisione della Commissione di Controllo sugli atti della Regione, n.133, prot. n.96/548, del 7 giugno 1996.